



STUDIO NOTARILE PAPI
VIA F.CANCELLIERI 2
- 00193 ROMA -

REPERTORIO N. 137.695

ATTO N. 46.939

- DEPOSITO DI DOCUMENTO -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno, in Roma, nel mio Studio

- 13 giugno 2018 -

Innanzi a me Dottor **MARCO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:

- SONO PRESENTI -

- **CASSESE Giovanna**, nata a Napoli il giorno 8 marzo 1959, codice fiscale dichiarato CSS GNN 59C48 F839Q, e

- **ZOTTOLA Marcello**, nato a Formia (Latina) il 21 gennaio 1966, codice fiscale dichiarato ZTT MCL 66A21 D708R;

entrambi domiciliati in Roma, per la carica, ove appresso, i quali dichiarano di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella loro qualità di Commissari Straordinari e Legali Rappresentanti, della:

- "**FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**" già denominata "**OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**", con sede in Roma, Via delle Terme Deciane n. 15/a, codice fiscale 802110105584, Partita Iva 05335841002;

tali nominati con Decreto del Prefetto della Provincia di Roma, in data 22 gennaio 2015, protocollo 0019232 che in copia, trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto ricevuto da me Notaio in data 6 marzo 2017, rep. n. 135.355/45.417, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 il 7 marzo 2017 al numero 7977, Serie 1T.

I Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo

- PREMETTONO -

- che con verbale ricevuto dal Notaio Silvia Teodora Masucci di Roma, in data 19 novembre 2013, rep. n. 12177/3848, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 4 il 29 novembre 2013 al n. 23514, Serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**" già denominata "**OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**", ha deliberato di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale composto di 12) articoli;

- che con atto ricevuto da me Notaio in data 6 marzo 2017, rep. n. 135.355/45.417, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 il 7 marzo 2017 al numero 7077, Serie 1T, il Commissario Straordinario Dottor Marcello Zottola, ha determinato di modificare gli articoli 4), 5), 6) e 9) dello Statuto della "**FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**" già denominata "**OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**";

- che con atto ricevuto da me Notaio in data 19 luglio 2017, rep. n. 136.101/45.919, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 il 19 luglio 2017, al

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
ROMA 2

14/06/2018

N. 16356

SERIE 1T

ESATTI € 200,00

n. 21968, Serie 1T, il Collegio dei Commissari Straordinari ha determinato di modificare l'articolo 5) dello Statuto della **"FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"** già denominata **"OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"**;

- che lo Statuto consegnatomi, ed allegato agli atti ricevuti da me Notaio, sopra richiamati, contiene errori materiali e refusi di stampa;

- che essi comparenti, nella qualifica di cui sopra, intendono depositare in atti notarili, lo Statuto della **"FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"** già denominata **"OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"**, conforme alle deliberazioni adottate con gli atti sopra richiamati, al fine di correggere il testo dello Statuto medesimo, espungendo refusi ed errori di stampa;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, essi comparenti, nella qualifica di cui sopra, mi richiede di ricevere in deposito e conservare in atti miei, al fine di richiederne la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, estratti e certificati, lo Statuto della **"FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"** già denominata **"OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"**, coordinato ed integrato con le modifiche deliberate con gli atti ricevuti dal Notaio Silvia Teodora Masucci di Roma, in data 19 novembre 2013, rep. n. 12177/3848 e da me Notaio in data 6 marzo 2017, rep. n. 135.355/45.417 e in data 19 luglio 2017, rep. n. 136.101/45.919, in premessa richiamati.

Io Notaio, aderendo alla richiesta dei comparenti, ricevo in deposito lo Statuto della **"FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"** già denominata **"OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"**, composto di numero 12 (dodici) articoli, che firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Mi dichiarano altresì i comparenti che il deposito di detto Statuto è fatto nell'interesse esclusivo della **"FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"** già denominata **"OPERA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"**.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della **"FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA"**.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto ai comparenti che, avendomi esonerato dalla lettura di quanto allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà lo approvano e sottoscrivono con me Notaio, alle ore quindici e minuti venti.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per legge e da me Notaio completato su cinque pagine di due fogli rigati, soggetto ad imposta di bollo a norma di legge.

F.to - **Giovanna Cassese**

F.to - **Marcello Zottola**

F.to - **Marco Papi - Notaio**

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**

Articolo 1

Denominazione, sede, natura e durata

1. La **FONDAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA**, già denominata "*Opera dell'Accademia Nazionale di Danza*", ha sede in Roma, alla Via delle Terme Deciane n. 15/a.
2. La fondazione può fare uso delle denominazioni in forma abbreviata "Fondazione Jia Ruskaja" e "FAND", sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso.
3. I trasferimenti della sede, come pure l'istituzione di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
4. La fondazione è un ente riconosciuto in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925.
5. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

1. La fondazione promuove lo sviluppo delle discipline coreutiche, contribuisce alla diffusione della cultura della danza in ambito nazionale ed internazionale, sostiene l'attività formativa, didattica e di produzione artistica, musicale e coreutica.
2. In particolare, la fondazione:
 - a) realizza, di intesa ed in coordinamento con l'Accademia Nazionale di Danza, concorsi, manifestazioni, rassegne ed altre iniziative di produzione artistica, musicale e coreutica aventi rilievo nazionale ed internazionale di carattere spettacolistico e/o formativo;
 - b) istituisce borse di studio, di specializzazione e di avviamento all'attività professionale di giovani danzatori meritevoli, riservandone una parte agli studenti più meritevoli dell'Accademia Nazionale di Danza, da assegnarsi secondo criteri e per importi prestabiliti da apposito bando;
 - c) assume ogni iniziativa utile alla promozione della tradizione italiana della danza ed alla conservazione del proprio patrimonio culturale e della propria memoria storica, in continuità ideale ed operativa con gli atti di disposizione di cui è beneficiaria;
 - d) promuove iniziative editoriali, pubblicitarie e divulgative finalizzate all'approfondimento ed alla diffusione delle tematiche inerenti alle discipline coreutiche, anche mediante la produzione, la realizzazione, la pubblicazione, l'acquisizione, la distribuzione ed il commercio di opere e materiali radiotelevisivi, cinematografici, audiovisivi e multimediali;
 - e) favorisce la ricerca artistica e l'impiego di nuove

tecniche e strumenti tecnologici innovativi per la diffusione della cultura della danza e del suo insegnamento, interagendo con istituzioni universitarie, di formazione superiore e di ricerca;

f) assume ogni altra iniziativa inerente al campo delle discipline coreutiche rispondente alle proprie finalità statuarie.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità la fondazione può:

a) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale ed internazionale;

b) stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e soggetti privati italiani e stranieri;

c) svolgere attività di produzione artistica, commerciali ed accessorie.

4. La fondazione opera in continuità ideale e nel puntuale rispetto delle disposizioni della fondatrice Eugenia Borissenko, in arte Jia Ruskaja, in esse incluse quelle di cui al testamento pubblicato il 20 aprile 1970 per notar Adalberto Mattiangeli in Roma.

5. La fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili, dalle opere d'arte, dai valori mobiliari, dalle somme e dai beni immobili di cui è proprietaria.

2. Costituiscono parte integrante del patrimonio eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o persone al suo incremento.

3. I mezzi finanziari della fondazione, tutti disponibili per il raggiungimento delle proprie finalità, sono costituiti:

a) da eventuali contributi erogati annualmente dagli enti che esprimono i consiglieri di cui al successivo articolo 5;

b) da eventuali contributi erogati annualmente da altri enti pubblici e privati e da persone fisiche;

c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali,

d) da elargizioni, erogazioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, erogate da altri enti o soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;

e) da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere non destinati ad incremento del patrimonio;

f) da altre entrate a qualsiasi titolo pervenute.

4. La fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando esclusa ogni responsabilità dei suoi amministratori.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi della fondazione:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il revisore dei conti;

2. La durata degli organi è di cinque anni, a decorrere dall'insediamento.

3. Ciascun componente può essere confermato per una sola volta.

Se la nomina avviene prima della scadenza quinquennale dell'organo, egli resta in carica fino a tale scadenza.

4. Trenta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, il presidente ne dà comunicazione agli enti di cui al successivo art. 5, comma 1, lettere b), c), d), ed e), affinché provvedano alle nomine di loro competenza trasmettendo i relativi atti di nomina.

5. Sino all'insediamento del consiglio di amministrazione costituito in base alle nomine di cui al precedente comma 4, restano in carica gli organi scaduti.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente, eletto, a maggioranza assoluta, al proprio interno, dai consiglieri nominati ai sensi delle lettere che seguono nella seduta di insediamento del Consiglio.

La seduta è convocata e presieduta dal consigliere con maggiore età anagrafica;

- b) da un consigliere nominato dal consiglio di amministrazione dell'Accademia Nazionale di Danza, con comprovata esperienza in materie giuridiche ed economiche;
- c) da un consigliere nominato dal consiglio accademico dell'Accademia Nazionale di Danza, esperto di discipline coreutiche e di elevato profilo culturale ed artistico;
- d) da un consigliere, nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- e) da un consigliere, nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il consigliere di cui alla precedente lettera b) del comma 1 espleta anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

3. I componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere, b) c) d) ed e) del comma 1 devono possedere comprovati requisiti di professionalità ed esperienza preferibilmente nei settori nei quali la Fondazione opera.

Gli atti di nomina dei consiglieri di cui alle lettere b), c), d), ed e), devono dare conto del possesso dei prescritti requisiti in capo al prescelto.

4. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione.

5. Nell'ipotesi in cui un componente del consiglio di amministrazione venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'ente titolare del relativo potere di nomina.

6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti.

7. Alle adunanze del consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a formare il numero legale, sino ad un massimo di tre designati da enti o soggetti che abbiano deliberato a favore della fondazione un sostegno economico annuale non inferiore ad euro 50.000,00 per almeno un quadriennio.

8. L'ammissione alle adunanze di ciascun designato è deliberata dal consiglio di amministrazione e produce effetto sino alla scadenza dell'organo che l'ha deliberata.

Articolo 6

Validità delle adunanze, delle deliberazioni e dei verbali del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre e deve essere convocato quando lo richiedono almeno tre suoi componenti.

2. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti in carica.

3. Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono disposte dal presidente mediante indicazione del luogo, della data, dell'orario e dell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Le convocazioni sono inviate con adeguato anticipo rispetto alla data dell'adunanza.

5. Le adunanze sono valide anche in difetto di preventiva convocazione, qualora ad essa intervengano tutti i componenti in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza, salvo non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. I verbali del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Il segretario sovrintende alla loro stesura. I verbali sono redatti su registro o modulo numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio e, quindi, raccolti in ordine

cronologico.

Articolo 7

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta, a maggioranza assoluta, lo statuto, le sue successive modificazioni ed i regolamenti;
- b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
- c) approva annualmente il programma delle attività;
- d) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali sulla base del programma approvato;
- e) approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, unitamente alle relazioni tecniche di corredo;
- f) nomina il revisore dei conti;
- g) revoca, a maggioranza assoluta, il revisore dei conti, ove ricorra giusta causa;
- h) delibera l'ammissione alle adunanze consiliari dei designati di cui all'articolo 5, comma 7;
- i) delibera in ordine all'accettazione di lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere;
- j) delibera in ordine alla stipula di accordi, convenzioni, intese, contratti, inclusi quelli di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori;
- k) ratifica gli atti adottati dal presidente nei casi di necessità ed urgenza;
- l) determina i criteri per il rimborso delle spese documentate sostenute in adempimento dei compiti istituzionali, in conformità della vigente normativa;
- m) delibera i trasferimenti di sede, le istituzioni di sedi secondarie e di rappresentanza;
- n) delibera, a maggioranza assoluta, l'estinzione della fondazione nei casi previsti dallo statuto;
- o) delibera in ordine alla liquidazione del patrimonio della fondazione e nomina uno o più liquidatori;
- p) conferisce deleghe ai suoi componenti su questioni determinate rientranti nelle sue attribuzioni;
- q) delibera, a maggioranza assoluta, l'incompatibilità di cui al precedente art. 5, comma 4, nonché la decadenza, l'annullamento, l'inefficacia della nomina e del mandato del presidente, dei consiglieri e del revisore dei conti per una delle cause previste dalla legge;
- r) delibera su ogni altra questione non attribuita dallo statuto ad altri organi.

Articolo 8

Presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione, la rappresenta anche in giudizio e ne promuove le attività; adotta, nei casi di

necessità ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone a ratifica di questo entro i trenta giorni successivi all'adozione.

2. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, coadiuvato dal consigliere esperto di discipline giuridiche ed economiche di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5, può compiere tutti gli atti connessi e/o inerenti alla gestione della fondazione.

3. In caso di vacanza, assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere con maggiore anzianità di nomina o, in caso di più consiglieri con la medesima anzianità di nomina, dal consigliere con maggiore età anagrafica.

Articolo 9

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti ed il revisore supplente sono nominati dal consiglio di amministrazione e sono scelti tra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.

2. Il Revisore dei conti ed il revisore supplente possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione.

3. Il Revisore dei conti:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita il controllo contabile sulla gestione della fondazione; può compiere atti di ispezione e di controllo, nonché richiedere notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari;

c) esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio annuale preventivo e consuntivo, mediante apposita relazione.

4. Il revisore dei conti è ammesso ad assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

5. Ogni atto ed accertamento eseguito deve risultare da apposito libro o registro del Revisore dei conti .

Articolo 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio

consuntivo relativo al precedente esercizio finanziario.

Articolo 11

Estinzione

1. La fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge ed è deliberata, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione.
2. La liquidazione del patrimonio è effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione.
3. I beni della fondazione che residuano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti all' Accademia Nazionale di Danza.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione prefettizia.
F.to - **Giovanna Cassese**
F.to - **Marcello Zottola**
F.to - **Marco Papi - Notaio**

COPIA AUTENTICA SCRITTA IN 11 FACCIATE NON BOLLATE, IN CONFORMITÀ DELL'ORIGINALE,
FIRMATO COME PER LEGGE, RILASCIATA DAL NOTAIO MARCO PAPI DI ROMA, PER USO FISCALE.
ROMA, 14 giugno 2018